



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 25 del 27 Novembre 2017

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI SPARTINEVE E SPARGISALE STAGIONE 2017/2018 A MEZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA-SINTEL (CIG. N. ZCB20F7CD4).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con Decreto n. 3 del 07.07.2016 il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Amanda Mencarelli;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 - 2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019 ;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 09/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Operativo Gestione per l'anno 2017 e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, comma 497 legge n. 208/2015). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-

rete (art. 1, commi 7-9; d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012, art. 1 comma 494 L. 28 dicembre 2015, n. 208);

– l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 1.000,00;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- lo scorso 15.04.2017 è scaduto l'incarico per il servizio di sgombero neve, lungo le strade comunali;
- occorre pertanto avviare a una nuova gara per affidare il servizio, prima della prossima stagione invernale;

Visto:

- il capitolato predisposto dall'Ufficio Tecnico al fine di indirizzare gli operatori economici nella predisposizione dell'offerta;
- la lettera di invito/disciplinare di gara
- il modulo offerta
- la dichiarazione istanza
- la comunicazione conto dedicato

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la sicurezza della circolazione, lungo le strade comunali, in caso di condizioni di scarsa aderenza del manto stradale, legate a fenomeni di gelo o nevicate.

- l'oggetto del contratto è l'affidamento di un servizio

- l'importo del servizio è pari ad € 8.200,00 complessivi, oneri della sicurezza compresi, oltre all'I.V.A. di legge

- che l'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto a ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale e sarà perfezionato mediante sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto

- che, in merito alla disponibilità ad effettuare il servizio, è stata interpellata la stessa ditta incaricata per la stagione invernale scorsa, e più precisamente: Ditta MORINI ANDREA Via Badesse n 28 in Pizzale;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Considerato che il bene oggetto della fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Arca Sintel);

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. **ZCB20F7CD4**, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge

17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di invitare la ditta MORINI ANDREA alla procedura per l'affidamento del servizio di sgombero neve, lungo le strade comunali, anni 2017/2018;

Di approvare la lettera di invito che contiene tutte le condizioni di partecipazione

Di dare atto che tutta la procedura sarà effettuata mediante trasmissione di lettera di invito e capitolato, attraverso la procedura telematica ARCA/SINTEL, attraverso attraverso il sistema dell'ordine diretto d'acquisto (R.d.O)

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 8.200,00 iva al 22% inclusa corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionate Miss/Progr./Titolo/Macro 10.05.01.103 del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio finanziario	Miss/Progr./Titolo/Macro	Capitolo	Importo
2017	10.05.01.302	10810302/1	€ 4.200,00
2018	10.05.01.302	10810302/1	€4.000,00

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

Di disporre la consegna, all'aggiudicatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito dell'Ente ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti", in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi

Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art. 37 D.lgs.33/13 – legge 190/12);
- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Andrea ASTOLFI



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
430	28-11-2017	€ 1.200,00	10810302/1	2017
236	28-11-2017	€ 3.000,00	10810302/1	2017
236	28-11-2017	€ 4.000,00	10810302/1	2018

Data 28.11.2017



Il Responsabile del servizio finanziario
Marta Valdata

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.